

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO

IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE

tra

Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, c.f. e P. Iva 02013990425, con sede legale in Ancona – Piazza Cavour n. 23, in persona del suo presidente e legale rappresentante, Avv. Del Gobbo Fabrizio, indirizzo email amministrazione@filarmonicamarchigiana.com (d’ora innanzi, anche solo “Committente”)

e

Smail S.r.l., c.f. 01313560425, con sede legale in Jesi (AN), Via Mura Occidentali n. 11/Q, in persona della sua amministratrice unica e legale rappresentante, Dott.ssa Margherita Duca, indirizzo email info@smailsrl.it, indirizzo PEC info@pec.smailsrl.it (d’ora innanzi, anche solo “Smail”)

nonchè

la **Dott.ssa Margherita Duca**, nata a Jesi (AN) il 29.09.1983, c.f. DCUMGH83P69E388T, con studio professionale in Jesi (AN), indirizzo PEC margherita.duca@an.omceo.it (d’ora innanzi, anche solo “Dott.ssa Duca”)

(tutti e tre congiuntamente indicati con la locuzione “*le Parti*”)

premessato che

- (i) la Committente è società attiva nel settore terziario;
- (ii) Smail è società operante nel campo della prestazione di servizi e consulenza inerenti, tra l’altro, la medicina del lavoro;
- (iii) la Dott.ssa Duca è medico chirurgo specialista in Medicina Legale e munita dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - d’ora innanzi, anche solo “T.U.”) per svolgere le funzioni di medico competente ai sensi del medesimo T.U.;
- (iv) il T.U. disciplina i casi nei quali è obbligatoria la nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 T.U.;
- (v) dalle verifiche disposte, sussistono i presupposti per la nomina del medico competente da parte della Committente;
- (vi) ai sensi dell’art. 39, comma 2 del T.U., il medico competente svolge la propria opera, tra l’altro, “(…) *in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore*”;
- (vii) la Dott.ssa Duca è collaboratrice di Smail, per gli effetti di cui all’art. 39, comma 2 del T.U.;
- (viii) le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni del rapporto tra la Committente, da un lato, e Smail e la Dott.ssa Duca, dall’altro lato.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

- 1) Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 2) La Committente affida a Smail l’incarico di individuare, nell’interesse della stessa Committente, il medico competente ai sensi della normativa richiamata in Premessa.

- 3) Avuta considerazione dei titoli e dell'esperienza vantati dalla Dott.ssa Duca, Smail individua la Dott.ssa Duca quale medico competente per la Committente, la quale accetta tale nomina.
- 4) La Dott.ssa Duca accetta parimenti la nomina a medico competente per la Committente.
- 5) Il compenso per l'attività di medico competente viene, così definito e ripartito:
 - nomina a medico competente (ivi compresi adempimenti del medico competente art. 25 D. Lgs 81/08 - stesura della Relazione annuale, invio allegato 3B, sopralluogo e partecipazione alla riunione periodica): Euro 200,00/anno
 - visita medica (a ciascun lavoratore): Euro 35,00 cad.
 - accertamenti sanitari preventivi e periodici finalizzati ad accertare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica (es. spirometria/audiometria/visiotest) (cadauno): Euro 15,00 cad.

e che la Committente si impegna a corrispondere a Smail.

Ogni ulteriore attività sarà soggetta a specifico corrispettivo in favore di Smail, il cui ammontare verrà comunicato preventivamente da Smail.

In alternativa al periodo che precede, il medico competente potrà richiedere l'esecuzione di accertamenti specifici il cui costo verrà sostenuto direttamente dal Cliente presso terzi laboratori o studi medici specialistici.

- 6) La Dott.ssa Duca accetta, per quanto di sua competenza, che il corrispettivo per la nomina e l'esecuzione delle attività sopra elencate, nonché ogni altro corrispettivo che dovesse essere dovuto in esecuzione del presente Contratto venga erogato direttamente ed esclusivamente a Smail, dando altresì atto che i rapporti interni tra la Dott.ssa Duca e Smail risultano regolati da diverso contratto che non interferisce con il contenuto e con le finalità del presente contratto.
- 7) Il corrispettivo per ciascuna prestazione potrà essere aggiornato, da parte di Smail, mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC alla Committente entro novanta giorni prima della data di scadenza stabilita all'art. 8; decorso il termine suddetto, senza che la Committente avrà fatto constare il proprio dissenso all'aggiornamento dei corrispettivi, la nuova determinazione dei corrispettivi dovrà intendersi vincolante per l'annualità successiva, fermo restando quanto previsto all'art. 8.
- 8) Il presente contratto avrà durata dal 09/02/2026 al 31/12/2026, senza tacito rinnovo.
- 9) La Dott.ssa Duca potrà svolgere l'attività di medico competente, ivi compresa la sorveglianza sanitaria, mediante organizzazione in autonomia sia dalla Committente, sia da Smail, nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati la Committente, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente. Fermo restando quanto precede, la Committente si impegna a far sì che, laddove la Dott.ssa Duca programmi visite/accertamenti in numero minore di **[dieci]** nella medesima giornata, i lavoratori vengano sottoposti a visita presso lo studio medico della Dott.ssa Duca, sito in Jesi (AN), Via Mura Occidentali n. 11/Q.
- 10) Come previsto all'art. 39, c.5 del T.U., la Dott.ssa Duca potrà avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con la Committente, che ne sopporterà gli oneri.
- 11) Il corrispettivo previsto a carico della Committente e di cui all'art. 5 verrà corrisposto a mezzo pagamento bonifico bancario 30 gg. d.f.f.m. Dalla data di scadenza di ciascuna fattura, decorreranno gli interessi moratori di legge.

- 12) In caso di inadempimento della Committente all'obbligo di pagamento del corrispettivo a suo carico, anche di una sola delle scadenze previste, Smail potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile (salva ogni altra tutela diversa ed alternativa ovvero cumulativa prevista dalla legge).
- 13) In aggiunta a ciascuno degli obblighi previsti nel presente Contratto, la Committente e la Dott.ssa Duca si impegnano ad adempiere ciascuno degli obblighi specificamente previsti nell'allegato denominato *Nomina del Medico Competente*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 14) Smail e/o la Dott.ssa Duca potranno risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile (salva ogni altra tutela diversa ed alternativa ovvero cumulativa prevista dalla legge) al verificarsi di anche uno solo dei seguenti inadempimenti della Committente:
- a. mancata sottoposizione di almeno un lavoratore a visita in occasione di due convocazioni successive;
 - b. mancata esecuzione, da parte di almeno due lavoratori, di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche richiesti dalla Dott.ssa Duca ovvero da Smail e da effettuarsi presso altre strutture (a tal fine, Smail avrà cura di indicare in via preventiva alla Committente gli esami/indagini da svolgere e la relativa tempistica, onde porre la Dott.ssa Duca in condizione di svolgere tempestivamente i propri accertamenti, nonché indicare il laboratorio/la struttura sanitaria presso i quali disporre i suddetti accertamenti);
 - c. omissioni che impediscano alla Dott.ssa Duca di esprimere il giudizio di idoneità su un lavoratore ovvero di svolgere la sorveglianza sanitaria;
 - d. mancata predisposizione, ovvero mancata rielaborazione ove dovuta, del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17 e 28, D. Lgs. 81/2008.
- 15) In ogni caso di scioglimento degli effetti del presente Contratto (ivi compresi i casi di disdetta ai sensi dell'art. 8, nonché di risoluzione per inadempimento ai sensi degli artt. 12 e 14), dovrà intendersi in pari tempo cessata anche la nomina a medico competente della Dott.ssa Duca, la quale dovrà automaticamente ritenersi sollevata da qualsivoglia ulteriore attività a suo carico, fatto salvo il completamento delle attività che, alla data di scioglimento, risultino già programmate e che comunque andranno regolarmente pagate dalla Committente secondo le modalità e nei tempi previsti dal presente Contratto .
- 16) Al fine di adempiere perfettamente agli obblighi contrattuali, Smail tratterà dati personali di cui la Committente è titolare ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito G.D.P.R.); Smail è nominato Responsabile del trattamento, con specifico riferimento ai trattamenti connessi all'esecuzione dei servizi compresi nel presente contratto. Smail accetta la nomina e si impegna a:
- a. trattare i dati personali esclusivamente al fine di svolgere i servizi previsti dal contratto e secondo le eventuali istruzioni fornite;
 - b. informare il titolare, qualora, ad avviso dello stesso, le istruzioni ricevute violino il G.D.P.R. o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati personali;
 - c. Per tutta la durata del contratto, il titolare determinerà le finalità e le modalità da osservare per l'esecuzione dei trattamenti.
- 17) Il titolare (la Committente) dichiara e garantisce che:
- a. i dati personali conferiti a Smail sono esatti e aggiornati e che sussistono tutti i necessari presupposti di legge affinché questi vengano trasmessi a Smail per l'esecuzione dei trattamenti funzionali all'erogazione dei servizi previsti dal contratto;

- b. i trattamenti effettuati da Smail per lo svolgimento dei servizi sono tutti legittimi. In particolare, ove il trattamento si basi sul consenso dell'Interessato, il titolare ha acquisito tempestivamente tale consenso e ne conserva prova documentale;
 - c. comunicherà tempestivamente al responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei dati personali, ogni modifica o cessazione delle condizioni di liceità del trattamento di cui agli Artt. 6 e 9 del G.D.P.R., ivi inclusa la revoca del consenso dell'interessato, nonché qualsiasi richiesta da parte di un interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei dati personali o la limitazione o opposizione al trattamento.
- 18)** Smail dichiara e garantisce che, fermo restando quanto previsto all'art. 14.b), nell'ambito della propria organizzazione, i dati personali sono trattati soltanto dal personale a ciò deputato regolarmente nominato soggetto autorizzato al trattamento.
- 19)** La Committente autorizza sin da ora ed in via generale Smail ad avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento dei servizi e, quindi, a subdelegare a terzi porzioni di trattamento dei dati personali. Il contratto di nomina del sub-responsabile non potrà indicare la possibilità del sub-responsabile di avvalersi, senza la previa autorizzazione della Committente titolare, di un ulteriore sub-responsabile per lo svolgimento dei servizi. Smail si impegna a nominare il sub-responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 28 G.D.P.R., vincolandolo, mediante un contratto, agli stessi obblighi imposti dal titolare a Smail in forza del presente contratto di nomina.
- 20)** La Committente autorizza specificatamente Smail a ricevere direttamente e trattare i dati provenienti dalle strutture/laboratori di cui all'art. 14.b).
- 21)** Al fine di consentire alla Committente di dare seguito alle richieste ricevute per l'esercizio dei diritti degli interessati, Smail si obbliga a:
- a. comunicare alla Committente ogni richiesta di esercizio dei diritti previsti dal G.D.P.R., trasmessa dagli interessati;
 - b. assistere la Committente con misure tecniche ed organizzative adeguate, e nella misura in cui ciò sia possibile, nel dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte degli Interessati. In questo senso, Smail si impegna, tra l'altro a:
 - i. cancellare i dati personali su richiesta della Committente effettuata a seguito dell'esercizio del diritto all'oblio;
 - ii. segnalare alla Committente i dati personali in proprio possesso relativi agli interessati che abbiano esercitato il diritto di accesso;
 - iii. rettificare i dati personali su richiesta della Committente effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di rettifica;
 - iv. cessare su richiesta della Committente effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di opposizione da parte degli interessati i trattamenti dei dati personali oggetto della richiesta.
- 22)** Smail si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto alla Committente ogni violazione dei dati personali che riguardi o afferisca ai trattamenti eseguiti dalla stessa Smail.
- 23)** Smail, salvo un espresso consenso rilasciato per iscritto dalla Committente, non trasferisce, né direttamente né per il tramite di soggetti terzi, i dati personali verso paesi non aderenti all'Unione Europea o organizzazioni internazionali, fatta eccezione per il trasferimento extra UE dei dati personali che potrebbe verificarsi nell'ambito dell'operatività del servizio di posta elettronica utilizzato da Smail.

24) Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione o comunque in occasione del presente contratto e della sua esecuzione, ivi comprese quelle inerenti la sua validità, invalidità, efficacia, inefficacia, esecuzione o risoluzione, verrà demandata alla esclusiva competenza del Foro di Ancona.

Si allega: nomina a medico competente sottoscritta dalla Committente e dalla Dott.ssa Margherita Duca e relativa informativa del medico competente sul trattamento dei dati personali.

Jesi (AN), 09/02/2026

La Committente



Smail S.r.l.

SMAIL S.r.l.
SERVIZI DI MEDICINA, AMBIENTE, IGIENE E LAVORO
Via Mura Occidentali, 11 q - 60036 JESI (AN)
Tel.: 0731 208323 - Fax: 0731 222686
C.F. e P.IVA 01313560425

Dott.ssa Margherita Duca *n.g.*

Amministratrice unica

Dott.ssa MARGHERITA DUCA
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina Legale
Medico Competente abilitato
OMCEO AN 05561
C.F. e P.IVA 01313560425
Via Mura Occidentali, 11/Q
60035 Jesi (AN) - Tel. 0731208323

Dott.ssa Margherita Duca

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, la Committente accetta espressamente e specificatamente il contenuto dei seguenti articoli: 7, 8, 10, 13, 19 e 24.

La Committente

